

TITOLO II - I SOGGETTI

Capo I - AFFILIATI, TESSERATI E AGGREGATI

Art. 4 - Affiliazione

- 1 Sono affiliati alla F.I.S.E., le società, le associazioni e gli altri organismi sportivi nonché gli enti militari e similari che intendano praticare l'attività dello sport equestre senza scopi di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio federale previo parere dei Comitati regionali di appartenenza.
- 2 Le società, le associazioni e gli altri organismi di cui al precedente comma e che di seguito saranno indicati come "Affiliati" devono essere retti da uno Statuto ispirato al principio della democrazia interna e che dovrà essere approvato dall'Organo che procede al riconoscimento ai sensi del successivo **comma sei**. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche, i Regolamenti interni e le variazioni degli stessi.
- 3 Ulteriori requisiti per ottenere l'affiliazione sono:
 - la presenza di almeno 10 soci con diritto al voto;
 - la disponibilità esclusiva di impianti, attrezzature e cavalli idonei alla pratica degli sport equestri e a svolgere un'attività sportiva addestrativa e propedeutica.
- 4 Le società affiliate devono essere amministrate da organi composti da persone elette che risultino esenti da condanne per delitti dolosi, da radiazioni dalla F.I.S.E. o da altre Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. o da provvedimenti disciplinari esecutivi che comportino la sospensione da ogni attività federale e l'inibizione a ricoprire cariche sociali per un periodo superiore a un anno.
- 5 Qualora si dovesse scegliere il modello della società per azioni o della società a responsabilità limitata, è sancito l'obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, che i singoli Statuti societari e atti costitutivi prevedano espressamente l'assenza di distribuzione degli utili e il totale reinvestimento di detti utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di legge.
- 6 Le società, le associazioni e gli organismi sportivi di cui al primo comma sono soggetti al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio federale, se delegato da parte del Consiglio nazionale del C.O.N.I..
- 7 I gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, della Guardia di finanza, dei Carabinieri e del Corpo di polizia penitenziaria, firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I., rappresentati nel Corpo sportivo militare, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del C.O.N.I., anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. In armonia con le citate convenzioni e d'intesa con il C.O.N.I. e le rispettive amministrazioni, la F.I.S.E. promuove e disciplina lo sviluppo dell'attività sportiva, nei settori di reciproco interesse, a favore del personale inquadrato nei suddetti gruppi sportivi.

Art. 5 - Doveri degli Affiliati

- 1 Gli Affiliati sono tenuti a osservare e a far osservare ai propri iscritti, tesserati F.I.S.E., lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E. nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
- 2 Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.S.E. gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali italiane.

Art. 6 - Diritti degli Affiliati

1 Gli Affiliati hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
- c) di organizzare manifestazioni secondo le norme emanate dagli Organi o dalle Commissioni federali competenti;
- d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.S.E..

Art. 7 - Rinnovo dell'Affiliazione

1 Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

2 Gli effetti dell'affiliazione si intendono in ogni caso vincolanti sino al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 - Cessazione di appartenenza alla F.I.S.E.

1 Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.I.S.E. nei seguenti casi:

- a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per inattività sportiva secondo le norme del Regolamento Organico;
 - d) per radiazione comminata dagli Organi di giustizia;
 - e) per mancata riaffiliazione annuale;
 - f) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio federale, deliberata con provvedimento compiutamente motivato, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione.
- 2 Avverso i provvedimenti adottati a mente delle disposizioni di cui alla lettera **d)** del precedente comma è ammesso ricorso entro 60 giorni alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport secondo le modalità previste dall'art. **65** del presente Statuto.
- 3 In ogni caso di cessazione gli Affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.S.E. e agli altri affiliati.
- 4 La cessazione di appartenenza alla F.I.S.E. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
- 5 Nei casi di diniego o di revoca dell'affiliazione è consentito adire la Giunta nazionale del C.O.N.I..

Art. 9 - I Tesserati

1 Le persone fisiche che fanno parte della Federazione sono:

- a) cavalieri patentati e autorizzati a montare;
 - b) dirigenti sociali e soci di società affiliate e aggregate;
 - c) ufficiali di gara e segretari di concorso;
 - d) dirigenti federali;
 - e) tecnici: istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;
 - f) soci benemeriti;
 - g) coloro che hanno la disponibilità dei cavalli che partecipano a manifestazioni riconosciute;
 - h) direttori di campo e costruttori di percorso;
 - i) veterinari fiduciari associati;
 - j) soci sostenitori.
- 2 Il tesseramento delle persone indicate ai punti sub **a)** e **b)**, ha validità con l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della società di appartenenza o con il riconoscimento previsto dall'art. **15** del presente Statuto.
- 3 il tesseramento dei soggetti di cui al punto **d)** decorre con la nomina o l'elezione.
- 4 Il tesseramento delle persone indicate alle lett. **c)**, **e)**, **g)**, **h)** è valido con l'inquadramento nei rispettivi ruoli federali.
- 5 Sono soci benemeriti coloro che avendo acquisito eccezionali benemeritenze verso lo sport equestre vengono proclamati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio federale.
- 6 Il tesseramento dei soci benemeriti è valido all'atto della proclamazione da parte dell'Assemblea nazionale.

- 7 La qualifica di socio sostenitore si acquisisce mediante il volontario versamento di una somma determinata annualmente dal Consiglio federale. Tale qualifica dà diritto unicamente all'accesso alle manifestazioni sportive organizzate dalla F.I.S.E..

Art. 10 - Doveri dei Tesserati

- 1 I Tesserati si impegnano a rispettare lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E. nonché le deliberazioni e decisioni adottate dagli Organi nel rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
- 2 I cavalieri selezionati per le rappresentative italiane sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.S.E., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art. 11 - Diritti dei Tesserati

- 1 I Tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi Enti federati.
- 2 Hanno, altresì, il diritto di concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive federali.
- 3 Hanno diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti dei cavalieri e rispettivamente dei tecnici alle Assemblee nazionali e regionali:
 - a) i cavalieri maggiorenni in attività, aventi cittadinanza italiana, tesserati presso affiliati aventi diritto a voto;
 - b) i tecnici in attività aventi cittadinanza italiana, iscritti negli elenchi federali e tesserati presso affiliati aventi diritto al voto.
- 4 Possono avere elettorato attivo atleti e tecnici anche comunitari, purché tesserati alla Federazione e residenti.

Art. 12 - Tesseramento, durata e cessazione

- 1 Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.
- 2 Il tesseramento ha decorrenza annuale. Gli atleti chiamati o richiamati a prestare servizio militare in luogo diverso da quello di residenza, possono presentare richiesta di tesseramento temporaneo presso altro affiliato avente sede nel luogo del servizio militare o località limitrofe.
- 3 Con il tesseramento l'atleta non contrae alcun vincolo con l'associazione.
- 4 Il tesseramento cessa:
 - a) per dimissioni;
 - b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi federali di Giustizia;
 - d) per il verificarsi dei casi di cui all'art. 8.

Art. 13 – Sanzioni

- 1 Gli affiliati, gli aggregati e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.S.E. sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme federali.
- 2 Possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria nelle misure stabilite periodicamente dal Consiglio federale.
- 3 Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

Art. 14 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

- 1 I rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici sono eletti nelle Assemblee degli Affiliati appositamente convocate e partecipano con diritto di voto alle Assemblee nazionali e regionali.
- 2 Il rappresentante dei cavalieri è eletto dall'Assemblea di ciascun affiliato, appositamente convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i cavalieri maggiorenni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, terzo comma, sub a).

- 3 Il rappresentante dei tecnici è eletto dall'Assemblea di ciascun affiliato appositamente convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i tecnici in possesso dei requisiti di cui all'articolo **11, terzo comma, sub b)**. Ogni tecnico può partecipare all'Assemblea di una sola associazione.
- 4 I rappresentanti delle due categorie sono eletti solo ed esclusivamente dai cavalieri e, rispettivamente, dai tecnici.

Art. 15 – Aggregati

- 1 Possono essere aggregati alla F.I.S.E. le associazioni che, pur praticando l'attività dello sport equestre, o che operino su base nazionale per lo sviluppo di particolari discipline degli sport equestri e che non siano Discipline associate, non possiedono i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione così come stabilita dall'art. 4.
- 2 Agli Aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati con esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi Assemblea federale nazionale e periferica.
- 3 Possono assistere ai lavori delle Assemblee nazionali.
- 4 Le associazioni aggregate devono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio nazionale del C.O.N.I. o, se delegato da quest'ultimo, da parte del Consiglio federale.

Art. 16 - Riconoscimento di Scuole di equitazione

- 1 Il Consiglio federale può concedere il riconoscimento alle Scuole di equitazione gestite da affiliati che con la loro effettiva e concreta attività contribuiscano all'incremento dello sport equestre.
- 2 Il Consiglio federale annualmente indica il programma di attività che le medesime società devono osservare.

(Estratto delle Norme di attuazione dello Statuto Federale)

TITOLO 2: LE ASSOCIAZIONI

Art. 10 – Riconoscimento ed Affiliazione.

Il consiglio Federale, per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. (Art. 4 punto 6 Statuto), delibera il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni, Società ed Organismi Sportivi che siano rette da statuti conformi a quello tipo deliberato dalla F.I.S.E. in cui sia espressamente sancito il divieto dello scopo di lucro e l'obbligo del rispetto delle disposizioni dell' Ordinamento Sportivo nonché l' accettazione delle disposizioni prevista dalla Clausola Compromissoria (art. 60 punto 2 Statuto).

Le Associazioni riconosciute entrano a far parte della Federazione con l' affiliazione, valida per l' anno solare in cui viene accolta e rinnovabile entro il 31 dicembre di ogni anno solare.

Il mancato pagamento della quota di rinnovo implica automaticamente la perdita di ogni diritto acquisito e implicitamente la disaffiliazione d' ufficio con conseguente perdita di ogni beneficio ivi incluso il diritto di voto (art.8 comma 1 punto "e" Statuto).

Possono fare parte della F.I.S.E. oltre agli affiliati, gli aggregati, gli Enti Militari, gli aggregati Nazionali le cui modalità di riconoscimento, diritti e doveri saranno di seguito riportate.

Art. 11 Procedura per l'affiliazione.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante l' Associazione che dovrà contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente la Clausola Compromissoria di cui all' articolo 60 dello Statuto. Tale richiesta dovrà essere corredata dai seguenti documenti in duplice copia, anch' essi sottoscritti dal legale rappresentante;

- 1) atto costitutivo (**anche non registrato da notaio**);
- 2) Statuto ispirato al principio di democraticità, redatto in base allo statuto di tipo F.I.S.E. (**se non registrato da notaio, firmato in ogni pagina da tutti i soci intervenuti all' atto della fondazione dell' associazione**);
- 3) Documento comprovante la disponibilità giuridica esclusiva degli impianti valido per un periodo non inferiore a **4 anni**;
- 4) Elenco nominativo dei **soci** con diritto di voto in numero minimo di **10**;
- 5) Elenco nominativo di almeno **10 cavalli e/o ponies** stabilmente scuderizzati presso l' associazione, anche se non di proprietà purché idonei alla pratica dello sport equestre ed in buona condizione fisica e di pulizia.
- 6) Dichiarazione di intenti sottoscritta dal Presidente dell' Associazione nella quale lo stesso si impegna a **devolvere ogni eventuale ricavo di gestione a totale vantaggio dello sportequestre**. A questo scopo la F.I.S.E. si riserva il diritto di controllo economico e finanziario a mezzo dei suoi organi direttivi o di appositi incaricati debitamente delegati con delibera del consiglio federale.
- 7) Elenco nominativo degli **organi elettivi con le rispettive cariche** secondo le norme statuarie nonché copia del verbale dell' assemblea che ha provveduto all' elezione;
- 8) Dichiarazione del presidente di non essere stato assoggettato a **condanne per delitto doloso o di non essere stato radiato per gravi irregolarità sportive**;
- 9) **Planimetria o documentazione fotografica** degli impianti con particolare riferimento all' ubicazione dell' impianto rispetto a quelli preesistenti sul territorio;
- 10) **Relazione** esauriente sulla **consistenza patrimoniale** dell'Ente con particolare riferimento agli impianti, alle attrezzature ed ai cavalli di cui essa dispone.

11) Ricevuta comprovante l' avvenuto versamento della quota di affiliazione per l' importo deliberato di anno in anno dal C.F., che sarà comprensivo del tesseramento dei 10 soci e dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 12 Requisiti degli affiliati.

Gli affiliati dovranno inoltre dimostrare la disponibilità dei seguenti requisiti:

- 1) La presenza di un **istruttore di estrazione federale** per almeno due giornate settimanali. Tale istruttore, non potrà prestare la propria opera in più di due diverse associazioni, salvo eventuali deleghe concesse a seguito di motivata richiesta dal competente Comitato Regionale;
- 2) Almeno due **campi di addestramento** idonei all' attività equestre debitamente cintati in maniera consistente e sicura;
- 3) Idonei **servizi sanitari** spogliatoi e docce per gli atleti.

Art. 13 controllo dei requisiti e della documentazione relativa all'istanza di affiliazione.

La richiesta di affiliazione corredata dei documenti di cui al precedente articolo deve essere inoltrata alla segreteria del Comitato Regionale o Delegato regionale competente per territorio.

Il controllo dei requisiti è accettato a mezzo di un delegato nominato dal Consiglio Regionale o delegato Regionale che a seguito di incarico effettuerà un sopralluogo presso gli impianti redigendo una relazione sulla consistenza patrimoniale della Società. Tale relazione formerà parte integrante della istanza.

Il termine per l' adempimento di tali funzioni è fissato, salvo casi eccezionali, a 3 mesi dalla data di protocollo in entrata della richiesta. La documentazione completa dovrà essere trasmessa alla Segreteria Federale che provvederà a sottoporla alla prima riunione utile del C.F., salvo sia stata riscontrata incompletezza dell' incartamento dal competente settore Affiliazioni Aggregazioni Federale.

Le istanze di affiliazione saranno sottoposte all' esame del C.F. nel solo caso risultino corredate di tutti i documenti. Sia nel caso di accoglimento che di rigetto, dovrà essere inviata comunicazione formale all' interessato. In caso di accoglimento, l' affiliazione decorrerà dalla data della relativa delibera consiliare.

Art. 14 Termine per il perfezionamento dell' istanza di affiliazione.

Il termine fissato per il completamento degli incartamenti relativi all' affiliazione (ivi compreso quello delle modificazioni allo statuto sociale), è di 4 mesi dalla data di invio della richiesta di perfezionamento che dovrà avvenire a mezzo raccomandata a/r indirizzata alla sede legale dell' Associazione per il tramite del competente Settore Affiliazioni Aggregazioni della F.I.S.E..

Copia della raccomandata dovrà essere trasmessa tempestivamente al comitato Regionale competente per il territorio.

Trascorsi inutilmente i 4 mesi, la richiesta si intenderà decaduta d' ufficio.

Art. 15 Diritti e doveri degli affiliati

Oltre a quanto previsto dagli art. 5 e 6 dello Statuto Federale, gli affiliati hanno il diritto di esser resi edotti delle motivazioni di eventuali sospensioni o revoche dell' affiliazione a mezzo di raccomandata da delibera del C.F. debitamente firmata dai componenti, da inviare alla sede legale della società entro e non oltre i 30 gg. successivi alla riunione del Consiglio.

Gli affiliati sono gli unici autorizzati a richiedere il tesseramento di cavalieri agonisti.

Hanno il dovere di richiedere preventivamente, per il tramite della Segreteria Regionale, autorizzazione ad eventuali proposte di modifiche allo statuto, variazioni di sede o di denominazione e ragione sociale ed eventuali fusioni e/o incorporazioni. In caso di accoglimento della richiesta di cui trattasi dovrà essere inviata presso la sede dell' Associazione copia della delibera del Consiglio Federale che ha provveduto ad approvare la variazione, entro i 15 giorni successivi la data di riunione del consiglio stesso.

Le Associazioni Affiliate o Aggregate alla F.I.S.E. quando per qualsivoglia causa cessano di fare parte della federazione, devono regolare ogni pendenza finanziaria verso la stessa, restando tutti i componenti dell' ultimo Consiglio Direttivo personalmente e solidamente responsabili, nonché passibili di ulteriori provvedimenti di natura disciplinari comminabili da parte degli organi competenti della federazione.

Devono assicurare piena collaborazione ai Dirigenti organi e Commissioni Federali nell' espletamento delle loro funzioni oltre che provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali alle somme dovute alla F.I.S.E. per qualsiasi causa.

Hanno altresì il dovere di notificare immediatamente ai propri iscritti, le sanzioni punitive adottate a carico degli stessi Organi federali competenti e curare nonché vigilare sulla conseguente corretta esecuzione. Hanno il compito di provvedere a che tutti i propri iscritti si impegnino alla piena ed incondizionata osservanza dello Statuto e dei regolamenti emanati dalla F.I.S.E. e dalla F.E.I..

Art. 16 Cessazione dell' affiliazione

La cessazione dell' affiliazione è disciplinata dall' articolo 8 dello Statuto.

Per quanto concerne l' articolo 8 punto 1 lettera "c" dello Statuto, per inattività agonistica si intende non avere partecipato nell' arco del quadriennio olimpico ad alcuna gara agonistica iscritta nel calendario ufficiale della Federazione, con la partecipazione di almeno un tesserato.

Art. 17 Procedura per l' aggregazione

Le domande di aggregazione dovranno seguire lo stesso iter procedimentale di quelle dell' affiliazione. La documentazione necessaria ai fini dell' Aggregazione è la stessa di quella prevista dal precedente articolo 11 punti 1,2,4 e 7.

Art 17 bis Diritti e doveri degli aggregati

Gli enti aggregati sono abilitati al solo rilascio delle patenti ludico – Addestrative (A),previa specifica autorizzazione del Consiglio Federale, solo nel Caso dimostrino la disponibilità di idonei impianti, attrezzature e cavalli (articolo 11 punto 3 e 5 et articolo 12 punto 2 del presente regolamento).

Detti sodalizi possono partecipare alle Assemblee Regionali e Nazionali con esclusione dal diritto di voto.

Art. 18 Rinnovo dell' affiliazione e dell' aggregazione

Le società riconosciute dalla F.I.S.E. a norma dell' articolo 11 del presente Regolamento sono tenute al versamento della quota di rinnovo nei modi e nei tempi stabiliti dal precedente articolo 10 comma 2.

In sede di rinnovo di affiliazione è di competenza del Comitato Regionale o Delegato territorialmente preposto il controllo della sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento anche a messo di eventuali moduli.

Qualora tali requisiti non fossero sussistenti, è compito del Comitato darne tempestiva segnalazione al Consiglio Federale che provvederà, nella sua prima riunione utile ad adottare i provvedimenti di competenza.

La mancata presentazione della domanda di riaffiliazione entro i termini comporta, a tutti gli effetti, la decadenza automatica del rapporto associativo con la Federazione.

Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione o aggregazione ed è pertanto subordinata all' osservanza "ex novo" delle relative procedure.

Art. 19 Enti militari

Gli enti militari possono essere aggregati o affiliati.

Le istanze di riconoscimento possono essere trasmesse alla Segreteria Generale della Federazione per il tramite dei competenti organi periferici.

La procedura di aggregazione degli Enti Militari è la stessa di cui al precedente articolo 11 punti 1, 4.

Nel caso si tratti di affiliazione, tenuto conto delle diverse realtà operative, la documentazione relativa all' istanza di affiliazione è quella prevista dal precedente articolo 11 lettere 1,4,5,10,11. I requisiti sono quelli enunciati dall' art. 12 punti 1 e 2 del presente Regolamento.

Hanno gli stessi diritti e doveri degli affiliati e/o degli aggregati civili. Gli Enti Militari affiliati hanno altresì il diritto di voto in ambito di assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria qualora sussistano i requisiti previsti dall' articolo 18 punti 4 e 5 dello Statuto.

Art. 20 Aggregati Nazionali

Sono Aggregati Nazionali quelle associazioni che senza fini di lucro intendono promuovere a livello nazionale una particolare disciplina dello sport equestre e che come tali siano state riconosciute dal Consiglio federale della F.I.S.E..

Le relative domande di affiliazione la cui procedura è prevista dal precedente articolo 11 punto 1, 2, 4, 7, 8, rivolte ad ottenere la qualifica di Aggregato Nazionale devono essere inoltrate alla Segreteria del Comitato Regionale o Delegato Regionale competente per territorio.

Possono assistere ai lavori assembleari senza espressione del diritto di voto.

Art. 21 Fusioni

Le fusioni tra due o più società debbono essere proposte per la ratifica, ai fini sportivi al Consiglio federale improrogabilmente entro la data stabilita per la riaffiliazione salvo espressa deroga del Consiglio Federale per cause particolari ed eccezionali. Alla domanda devono essere allegate, in copia autentica, i verbali delle assemblee delle società che hanno deliberato la fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tale ipotesi l'atto costitutivo e lo statuto restano quelli della Società incorporante.

N.B. Per l'affiliazione all'attività di campagna (ex equiturismo) non sono richiesti i 2 campi di addestramento e l'istruttore federale.

Dal 1° gennaio 2002, per l'affiliazione è necessario che presso una Associazione operi un istruttore federale a tempo pieno. Limitatamente all'anno 2002, un istruttore potrà essere titolare in due Associazioni affiliate purché le stesse dispongano entrambe di un operatore tecnico equestre di base.

Quote di affiliazione:

€.	309,87	nuove affiliazioni e aggregazioni;
€.	309,87	rinnovo affiliazioni, aggregazioni e aggregazioni nazionali;
€.	232,40	nuove affiliazioni / aggregazioni attività di campagna (ex equiturismo), endurance, cross, monte da lavoro ed equitazione americana;
€.	232,40	rinnovi affiliazioni/aggregazioni attività di campagna (ex equiturismo), endurance, cross, monte da lavoro ed equitazione americana;
€.	232,40	cambio di denominazione sociale.